O.C.D.P.C. n. 1097 del 05 settembre 2024 - "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024*"

Procedure operative
Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile
(art. 1 c. 3, O.C.D.P.C. n. 1097/2024)

1. Ambito di applicazione

Il presente documento specifica le Procedure operative alle quali devono attenersi i Soggetti attuatori degli interventi e delle attività riferite all' Ordinanza: "OCDPC n. 1.097 del 5 settembre 2024 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024", ai fini della concessione del contributo finanziario a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2024).
Gli interventi ammessi a finanziamento sono individuati nel "*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile*" di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 1097/2024, approvato dal Dipartimento della Protezione civile con nota Prot. DPC_Generale-P-UIV-ASE-0058432 del 14 novembre 2024.
Il testo dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile 1097/2024 (nel seguito "Ordinanza") è consultabile al seguente collegamento ipertestuale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/14/24A04723/SG

2. Interventi e spese ammissibili

2.1. Tipologia di interventi

Sono finanziabili le spese sostenute per realizzare gli interventi pubblici urgenti, come definiti **all'art. 25 comma 2, lettere a)** e **b),** del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile, ovvero:

- lett. a): "interventi finalizzati all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di **soccorso e assistenza alla popolazione** interessata dall'evento";
- lett. b): "interventi finalizzati al **ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie,** del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la **continuità amministrativa** nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea".

Sono, inoltre, finanziabili i rimborsi connessi all'impiego del **volontariato di protezione civile** ex art. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018 (art. 7 dell'Ordinanza).

I finanziamenti sono vincolati alla realizzazione degli interventi e delle attività così classificati e, pertanto, non possono essere utilizzati, nemmeno in caso di minori spese, per altre finalità.

2.2. Condizioni di ammissibilità della spesa

Ai fini dell'imputazione sui fondi stanziati per l'emergenza dai sopracitati provvedimenti, la spesa sostenuta dal soggetto attuatore dell'intervento, quale stazione appaltante, e beneficiario del finanziamento, deve essere:

Pertinente ed imputabile alle attività ammesse a contributo: tutti i documenti riferiti all'intervento e alla spesa devono essere **coerenti con quanto indicato nel Piano degli interventi e riportato nella relativa nota di attivazione.** Quanto indicato nel relativo CUP - Codice Unico di Progetto di investimento pubblico, deve essere coerente con l'oggetto indicato nel Piano degli interventi;

Effettiva: deve essere stata **effettivamente sostenuta**, ovvero deve aver dato luogo ad un pagamento da parte del soggetto attuatore dell'intervento, quale beneficiario del contributo. Non sono ammessi accantonamenti;

Conseguente e connessa agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e Mantova, nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024 e ad essi riferibile, **con nesso di casualità e tempistiche.** Non sono ammissibili spese non direttamente connesse all'evento calamitoso;

Tempestiva: i lavori e le opere devono essere **completati entro il termine dello stato di emergenza (07 agosto 2025, salvo proroga dello stato di emergenza)**, ovvero nei tempi dichiarati nella ricognizione dei fabbisogni e trascritti nel Piano degli interventi, se antecedenti;

Comprovabile: relativa a **lavori, opere ed interventi** che risultino essere stati **interamente realizzati/eseguiti.** Potendo essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e connesse all'evento calamitoso (art. 1, comma 8, dell'Ordinanza), per la rendicontazione degli interventi di cui al Piano, non sono ammissibili spese quantificate con stime parametriche o *forfetarie*;

Documentata e tracciabile: la spesa deve essere **giustificata da fatture, mandati di pagamento quietanzati o da documenti contabili di valore probatorio equivalente**; in ogni caso, non sono considerate ammissibili le spese sostenute in contanti, tramite assegno bancario o mediante compensazione di crediti e debiti fra le parti;

Contenuta nei limiti autorizzati: il contributo ammissibile a carico delle risorse di cui all'Ordinanza n. 1097/2024 **non può superare il limite massimo dell'importo** riportato nel Piano degli interventi e indicato nella relativa nota di attivazione. Per il medesimo intervento non sono ammessi a carico dell'Ordinanza n. 1097/2024 ulteriori finanziamenti, oltre a quello indicato nel Piano.

Sono ammessi esclusivamente co-finanziamenti da parte del soggetto attuatore e/o da Regione Lombardia preventivamente autorizzati, in particolare dal Dipartimento di Protezione Civile con apposita Ordinanza se trasferiti in contabilità speciale.

2.3. Riconoscibilità della spesa

Le spese sono riconoscibili fino all'occorrenza del **100% della quota ammessa a contributo**, rideterminata in sede di rendicontazione finale, in caso di minori spese. Il contributo imputabile sui fondi di cui trattasi sarà, inoltre, decurtato degli eventuali importi relativi ad altre forme di aiuto, indennizzo o rimborso da parte di terzi, sia pubblici che privati.

2.4. Spese tecniche

Le eventuali **spese tecniche,** quali progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza e incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023, sono riconoscibili nel limite massimo del **10% dell'importo ammesso a contributo**, IVA e contributi inclusi, e, in caso di lavori, devono essere indicate nel quadro tecnico-economico. La stazione appaltante deve verificare il rispetto della Legge n. 49/2023 e se del caso adeguare il compenso con risorse proprie. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, le spese tecniche per eventuali approfondimenti strettamente necessari all'attuazione dell'intervento e/o propedeutici alla progettazione, come, ad esempio, relazioni specialistiche, indagini geologiche/geognostiche, rilievi strumentali quali sondaggi/carotaggi e affini, devono essere adeguatamente motivate in sede di rendicontazione della spesa.

Non sono riconoscibili gli accantonamenti destinati agli investimenti per innovazione per strumentazioni e tecnologie di cui all'art. 45, comma 6 e 7 d.lgs. 36/2023.
Non sono, inoltre, riconoscibili spese di personale interno, connesse alle attività istituzionali, quali ad esempio: ore di lavoro, rimborsi per missioni, reperibilità.

2.5. Contratti in essere

Alle condizioni indicate dal punto 2.2, sono ammissibili le spese sostenute nell'ambito di contratti in essere, ovvero di estensioni degli stessi, espressamente finalizzate alla realizzazione dell'intervento, purché effettivamente sostenute e connesse all'evento calamitoso (art. 1, comma 8, dell'Ordinanza).

I documenti contrattuali di riferimento, da trasmettere in sede di rendicontazione, sono riconducibili al contratto principale e all'ordine/i di lavoro o di servizio specifico/i riferito/i all'intervento/i; inoltre, dai documenti relativi all'intervento, deve essere possibile il riconoscimento analitico delle spese effettivamente sostenute, esplicitamente riferite agli interventi/agli ordini di lavoro/servizio connessi all'evento.

2.6. Affidamenti in house

Per gli interventi realizzati mediante affidamenti a società *in house,* ex art.7 del d.lgs. 36/2023, il soggetto attuatore, beneficiario del contributo, è l'amministrazione pubblica che ha affidato l'incarico e rendiconta la spesa specificatamente sostenuta, nell'ambito del contratto *in house* con il quale ha realizzato l'intervento.

3. Contributo di autonoma sistemazione di cui all'art.2 dell'Ordinanza (CAS)

3.1. Per la determinazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS), si fa riferimento a quanto indicato all'art. 2 dell'Ordinanza. Entro **30 giorni** dalla ricezione della nota di attivazione dell'intervento, il Comune territorialmente competente, quale soggetto attuatore **dell'intervento,** trasmette al Commissario delegato la richiesta di erogazione del contributo, utilizzando il **modello A1 - CAS,** allegato al presente documento, corredato della seguente documentazione:

- ordinanze di sgombero e/o evacuazione;
- eventuali revoche del provvedimento di sgombero e/o evacuazione.

3.2. È possibile richiedere soltanto il contributo maturato fino alla data di trasmissione dell'istanza. Eventuali altre necessità saranno richieste in quote successive, fino all'importo massimo concesso, **entro e non oltre la scadenza dello stato di emergenza** (07 agosto 2025, salvo eventuali proroghe), mediante trasmissione del "Modello A1 - CAS" allegato al presente documento.

3.3. Il contributo è calcolato su base mensile o frazione di mese ed è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi a carico pubblico; pertanto, i cittadini ospitati gratuitamente a carico del Comune o di altro ente pubblico non hanno diritto al CAS.

Per il calcolo del contributo mensile, l'art. 2 dell'Ordinanza prevede:
- euro 400,00 per nuclei monofamiliari,
- euro 500,00 per nuclei familiari composti da due unità,
- euro 700,00 per nuclei familiari composti da tre unità,
- euro 800,00 per nuclei familiari composti da quattro unità,
- euro 900,00 per nuclei familiari composti da cinque o più unità.

3.4. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di *handicap* o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

3.5. L'importo del contributo è calcolato **a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione** ed è ammissibile a finanziamento fino al giorno in cui si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di termine dello stato di emergenza. **L'importo è calcolato su base mensile. Per le frazioni di mese, è riproporzionato in base al numero di giorni del mese stesso**.

3.6. Qualora l'importo concesso non sia sufficiente e siano necessarie **ulteriori risorse, oltre a quanto approvato e attivato**, il Comune trasmette al Commissario Delegato apposita richiesta di finanziamento, via posta elettronica certificata, utilizzando la struttura del "Modello A1 - CAS", allegato al presente documento, anche più volte. Le necessità così rappresentate saranno valutate ed erogate in base alla disponibilità economica, previa approvazione del Dipartimento di Protezione Civile.

3.7. Una volta erogati i contributi ai cittadini, e comunque entro 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, il Comune, quale soggetto attuatore dell'intervento, trasmette al Commissario gli atti formali con cui ha disposto l'erogazione dei contributi ai cittadini aventi diritto ed i relativi mandati di pagamento quietanzati, che attestano l'avvenuta erogazione.

4. Spese per il volontariato di protezione civile (rif. art 8 Ordinanza)

3.1. Per le attività previste dall'articolo 1 dell'Ordinanza, svolte dal volontariato organizzato di protezione civile, si applicano i **benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018**, che seguono l'ordinaria istruttoria regionale mediante i relativi applicativi *on line* (rif. Decreto del Dirigente della Struttura Volontariato di protezione civile di Regione Lombardia n. 10099/2018).

4.2. Il Commissario delegato può trasferire, a titolo di anticipo, a Regione Lombardia l'importo richiesto, anche in più *quote*, fino al massimo approvato dal Piano, previa trasmissione degli esiti dell'istruttoria regionale, condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della rendicontazione al Dipartimento della Protezione Civile (rif. articolo 1 dell'Ordinanza).

4.3. Una volta erogati i contributi alle organizzazioni di volontariato o ai datori di lavoro dei volontari attivati, e, comunque, entro 60 giorni dal termine dei due anni dalla conclusione dell'intervento, Regione Lombardia trasmette al Commissario i provvedimenti con i quali ha disposto la liquidazione ed i relativi mandati di pagamento quietanzati, che attestano l'avvenuta erogazione.

4.4. La documentazione amministrativa depositata presso Regione, inerente alle richieste di rimborso, deve essere conservata per 10 anni, per eventuali controlli di regolarità amministrativa.

4.5. per quanto riguarda le **spese di carburante** per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali, **l'Ente richiedente deve dichiarare** che le stesse non sono spese sostenute per il volontariato di Protezione Civile e, quindi, già esposte per il rimborso ex art 40.

5. Ruolo e obblighi dei soggetti attuatori degli interventi quali enti beneficiari del contributo

5.1. Gli Enti beneficiari dei contributi operano in **qualità di soggetti attuatori** dei rispettivi interventi, secondo la vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché le disposizioni previste da altre normative di settore e in base alle previsioni dell'Ordinanza, tra cui quelle dell'art. 5 in materia di gestione dei materiali litoidi e vegetali fatto salvo l'utilizzo delle deroghe previste dall'art. 3 dell'Ordinanza.

5.2. Il **soggetto attuatore dell'intervento,** individuato nel Piano, svolge gli adempimenti indicati dell'art. 6 dell'Ordinanza, in particolare "*provvede all'**approvazione dei progetti** ricorrendo, ove necessario, alla **conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990,** da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso*." (rif. art. 6, comma 1 dell'Ordinanza).

5.3. L'approvazione del progetto da parte del soggetto attuatore "*costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori*" (rif. art. 6, comma 2 dell'Ordinanza).

5.4. Per determinare l'importo dei lavori è necessario riferirsi al **prezzario regionale di riferimento** (LINK) all'atto della progettazione, nel quale sono riportate, peraltro, le metodologie per l'analisi dei prezzi, al fine dell'integrazione delle voci eventualmente non presenti.

5.5. Per la realizzazione degli interventi approvati nel Piano, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono **agire in deroga alle disposizioni normative elencate all'art. 3 dell'Ordinanza**, in presenza dei rispettivi presupposti e sulla base di idonee e specifiche motivazioni.

5.6. Per **le opere e i lavori di pertinenza del Reticolo Idrico,** solo nel caso in cui il soggetto attuatore applichi le deroghe al R.D. 523/1904 previste dall'Ordinanza, **prima dell'affidamento dei lavori, trasmette all'Autorità idraulica competente** ai sensi del R.D. 523/1904, una **sintesi del progetto approvato**, che riporti: il/i corso/i d'acqua interessato/i, la descrizione dell'intervento e delle eventuali opere provvisionali previste in alveo, gli elaborati grafici e cartografici georeferenziati significativi dell'intervento e il cronoprogramma dei lavori. Inoltre, **al termine dell'intervento** devono essere consegnati all'Autorità idraulica competente il progetto e il rilievo delle opere realizzate (AS BUILT), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'autorità stessa, quale soggetto ordinariamente competente per il reticolo idrico.

5.7. Qualora ve ne sia la necessità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3, il soggetto attuatore opera quale "**autorità espropriante**" per l'intervento. Se l'intervento prevede espropri di aree che verranno annesse a corsi d'acqua, ne diverranno pertinenze o verranno occupate da opere idrauliche (es. Aree di laminazione, diversivi/scolmatori), le aree oggetto di espropri sono da accatastare al "Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico" con CF 97905270589, ovvero, nel caso di reticolo di bonifica, "Demanio pubblico dello Stato – Ramo Bonifica" con CF 97905240582.

5.8. In caso di realizzazione di opere pubbliche**, la proprietà, la vigilanza e la manutenzione ordinaria dell'opera restano sotto la responsabilità dell'ente ordinariamente competente, a cui l'opera va formalmente consegnata**.

6. Attivazione del Piano degli interventi urgenti e accettazione del finanziamento

6.1 PROCEDURA *ON LINE*. Con l'esclusione dei contributi indicati al Par. 3, relativo alle spese per il volontariato di protezione civile, per tutti gli altri interventi, la procedura di adesione al Piano avviene **esclusivamente attraverso la piattaforma online "Bandi e Servizi**" – accedendo al procedimento "**RLY12024040784 OCDPC 1097/24 - Eventi calamitosi 15 - 25 maggio 2024 - Città metropolitana di Milano e province di Cremona e Mantova**". **Entro e non oltre 60 giorni dal giorno successivo all'invio della nota di ammissione al contributo**, il soggetto attuatore accetta il finanziamento connesso al Piano degli interventi. L'accettazione deve essere firmata dal rappresentante legale del soggetto attuatore, ovvero da un delegato, con la trasmissione delle informazioni relative a:

- nominativo RUP e contatti,
- cronoprogramma effettivo/previsto dell'intervento,
- stato di avanzamento della spesa
- copia del contratto con l'Impresa esecutrice dell'intervento, se sottoscritto

La mancata accettazione, entro i termini indicati, si intende come rinuncia al contributo per la realizzazione dell'intervento, con conseguente rinuncia al finanziamento e stralcio dal piano, senza ulteriori comunicazioni. In tal caso, l'intervento dovrà essere realizzato dal soggetto che ha segnalato il fabbisogno, con eventuali altre risorse, ovvero da altro soggetto attuatore pubblico competente istituzionalmente.

7. Liquidazione del contributo per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del Par 2.1

Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del Par. 2.1, le richieste di erogazione dei contributi possono essere inoltrate al Commissario delegato **esclusivamente tramite la piattaforma online "Bandi e Servizi"**

di Regione Lombardia – accedendo al procedimento "**RLY12024040784 OCDPC 1097/24 - Eventi calamitosi 15 - 25 maggio 2024 – Città metropolitana di Milano e province di Cremona e Mantova**".

7.1. Per gli **interventi ultimati,** il soggetto attuatore è tenuto a presentare la **richiesta di erogazione del contributo, entro 60 giorni dall'apertura della fase di rendicontazione,** che sarà successivamente comunicata tramite la piattaforma online, corredata della seguente documentazione:

a. verbale di gara con *report* procedura Sintel, ove prevista, oppure ordine di servizio nel caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023, se non già trasmesso;
b. contratto stipulato con l'impresa aggiudicatrice, ovvero documentazione giuridicamente equivalente ai sensi del d.lgs. 36/2023, se non già trasmesso, determine di autorizzazioni al subappalto, nonché contratti/affidamenti per prestazioni professionali e relative determine. Nel caso di servizi/lavori affidati a soggetti con cui sono già in essere contratti aperti, copia del contratto principale e nota di attivazione del servizio/lavoro riferito all'emergenza;
c. verbale di consegna e inizio dei lavori/servizio (nel caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023 vale l'ordine di servizio, se non già trasmesso);
d. determina di approvazione della contabilità finale, atto di collaudo, ovvero certificato di regolare esecuzione lavori rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, o di verifica di conformità del servizio, comprensivo di quadro economico di raffronto nelle fasi di progetto-affidamento-stato finale; per lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (rif. art. 15 comma 3 DM 49/2018);
e. determine di spesa e relativi mandati di pagamento;
f. nel caso di spese per funzioni tecniche relative al personale dell'amministrazione (art. 45 d.lgs. 36/2023), dichiarazione del RUP, con l'indicazione degli importi effettivamente liquidati nelle buste paga e degli oneri versati, mandati e quietanze (la quota sarà riconosciuta al netto della quota del 20% destinata alle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del d.Lgs. 36/2023);
g. fatture attestanti l'imputabilità della spesa. I documenti di spesa possono essere anche cumulativi, ma devono essere "parlanti", ovvero deve essere possibile e inequivocabile il riconoscimento analitico degli importi esplicitamente riferiti agli interventi/agli ordini di lavoro/servizio connessi all'evento;
h. atti attestanti l'effettivo avvenuto pagamento (quietanze, attestazioni banche, ecc.);
i. mandato e quietanza (mod. F24) per il versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell'IVA e delle ritenute sulle fatture di cui alla precedente lettera g). Nel caso di versamenti cumulativi, dovrà essere allegata la dichiarazione con il dettaglio del/i versamento/i riferito/i all'intervento, che riporti il numero della/e fattura/e e del/i mandato/i;
j. documentazione Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale (verifica di non inadempienza) per i pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00;
k. Durc (Documento unico contributivo) e, in caso di incarichi professionali, certificato di regolarità contributiva; entrambi i documenti devono risultare in corso di validità alla data dei mandati di pagamento;
l. se del caso, documenti a firma del RUP relativi al **valore e alla destinazione del materiale litoide e/o vegetale**, qualora movimentato nell'ambito dell'intervento. In particolare: documentazione comprovante l'effettivo conferimento di materiale in discarica (bolla di accompagnamento, verbali di pesatura, trasporto e pagamento), attestazione inerente alla valutazione del valore assunto dall'eventuale materiale asportato, dei quantitativi, della tipologia del materiale e della contabilizzazione dei relativi volumi effettivamente movimentati (rif. successivo Par. 10).

7.2. Per gli **interventi non ancora ultimati, a seguito della consegna dei lavori, a partire dall'apertura della fase di rendicontazione,** che sarà successivamente comunicata tramite la piattaforma online, è possibile richiedere un **anticipo pari al 60% dell'importo** dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo di IVA, corredata della seguente documentazione:

a. verbale di gara con *report* procedura Sintel, ove prevista, oppure ordine di servizio nel caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023, determina di aggiudicazione con approvazione del quadro economico post-gara;
b. verbale di consegna e inizio dei lavori/servizio (nel caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023 vale l'ordine di servizio, se non già trasmesso);
c. contratto stipulato con l'impresa aggiudicatrice, ovvero documentazione giuridicamente equivalente ai sensi del d.lgs. 36/2023, se non già trasmesso. Nel caso di servizi/lavori affidati a soggetti con cui sono già in essere contratti aperti, copia del contratto principale e nota di attivazione del servizio/lavoro riferito all'emergenza;
d. attestazione dell'aggiornamento della piattaforma BDAP-MOP del Ministero Economia e Finanze, tramite invio della scheda compilata, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 229/2011 (invio trimestrale).

Per gli interventi il cui costo complessivo è inferiore a € 5.000,00, non è possibile richiedere l'anticipo di cui sopra, ma verrà liquidato l'intero importo delle spese sostenute, a fronte della presentazione della documentazione elencata al punto 7.1.

7.3 Per gli **interventi non ancora ultimati, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori,** e comunque **e non oltre 60 giorni dopo la scadenza dello stato di emergenza** (07 agosto 2025, salvo eventuali proroghe), il soggetto attuatore è tenuto a presentare la **richiesta di erogazione del saldo delle spese effettivamente sostenute,** corredata della documentazione elencata al precedente punto 6.1. Sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute. La richiesta deve essere inoltrata tramite piattaforma *online*.

7.4 In via ordinaria, è possibile richiedere il primo acconto alle condizioni sopra riportate. In condizioni eccezionali, il Commissario delegato, su richiesta motivata del soggetto attuatore, si riserva di assentire il riconoscimento di un **acconto straordinario delle spese sostenute**, nella misura massima di un **ulteriore 30% dell'importo dei lavori** (comprensivo di IVA); lo **stato di avanzamento della spesa** per la richiesta dell'acconto straordinario, che deve essere rendicontata, non può essere inferiore all'importo dell'anticipo già erogato.

7.5 Sui documenti relativi agli atti di gara dovrà essere riportato il **Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)** e dovrà essere riportato il relativo **Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (C.U.P.)** dell'intervento. Dalla data di acquisizione, il CUP va, comunque, riportato su tutti gli atti relativi all'intervento, in conformità alla normativa vigente.

7.6 **I tempi di esecuzione degli interventi** indicati nel Piano degli interventi sulla base di quanto dichiarato dal soggetto attuatore nella fase di raccolta dei fabbisogni, esplicitato in giorni, **si intendono riferiti alla fase esecutiva,** al netto dei tempi di progettazione, autorizzazione e affidamento, salvo eventuali proroghe di cui al successivo punto 12.2.

7.7 L'importo del contributo concesso sarà versato sul conto di tesoreria unica intestato al soggetto attuatore. Nel caso in cui il soggetto attuatore ne sia sprovvisto, contestualmente alla richiesta di

acconto/saldo, dovrà trasmettere i dati relativi al codice fiscale e al conto corrente intestato al medesimo soggetto.

8. Aumenti dell'importo contrattuale

8.1. **Non sono ammesse perizie suppletive** che comportino l'utilizzo del ribasso d'asta, ovvero di somme a disposizione superiori a quelle indicate nel quadro economico iniziale dei lavori.

8.2. Nel caso in cui sia necessario ricorrere a **varianti in corso d'opera, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici,** è possibile richiedere il riconoscimento della copertura finanziaria solo se permane il nesso di causalità all'evento calamitoso e se la variante mantiene la medesima finalità dell'intervento. La richiesta deve essere preventivamente inviata al Commissario delegato via PEC, corredata di una relazione tecnica illustrativa, comprensiva delle motivazioni della variante e delle specifiche condizioni di ammissibilità.

8.3. Gli eventuali **aumenti prezzi determinati da situazioni contingenti eccezionali** dovranno essere attuati in base ai relativi riferimenti normativi; eventuali economie, derivanti sia da ribassi d'asta sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dal soggetto attuatore per far fronte alle compensazioni prezzi previste dalla normativa vigente e secondo le relative procedure e modalità. Eventuali aumenti dei prezzi non compensabili tramite le economie del quadro economico restano a carico del soggetto attuatore.

8.4. Fermo restando quanto precedentemente indicato, **tutte le eventuali economie maturate** sul singolo intervento, quali minori spese per la realizzazione dell'intervento, **rimangono nella disponibilità del Commissario delegato,** sulla contabilità speciale dedicata all'emergenza, al fine di finanziare gli ulteriori fabbisogni di risorse per interventi urgenti connessi all'evento calamitoso, accertati nelle precedenti fasi ricognitive.

9. Materiali litoidi e vegetali

Per quanto riguarda la disciplina della gestione dei materiali litoidi e vegetali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza. In particolare, ai fini che qui rilevano, si richiamano le seguenti.

9.1 In attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali, rimossi dal demanio idrico per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, **possono essere ceduti a titolo gratuito**, **previo nulla osta dell'Autorità idraulica competente e senza oneri**, al Comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

9.2. **Previo nulla osta dell'Autorità idraulica competente,** inoltre, i materiali litoidi e vegetali **possono essere ceduti:**

- **a compensazione degli oneri di trasporto e di opere**, ai realizzatori degli interventi stessi;
- attraverso la **compensazione**, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, **sulla base dei canoni demaniali vigenti**.

Per i materiali litoidi e vegetali asportati, **il RUP assicura al soggetto attuatore la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi**.

9.3. Il Decreto n. 13734 del 22 dicembre 2016 del Direttore Generale della Direzione, Territorio, Urbanistica difesa del Suolo e città Metropolitana di Regione Lombardia, disciplina la **determinazione dei canoni** da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua.

9.4. Gli **importi relativi ai lavori a compensazione**, di cui sopra, devono essere riportati nel quadro economico di progetto con la corretta applicazione della disciplina IVA vigente.

9.5. La **cessione del materiale litoide** può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.

10. Rifiuti

Per quanto riguarda la disciplina dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, c. 3 dell'Ordinanza. In particolare, ai fini che qui rilevano, i soggetti attuatori degli interventi, ove necessario, possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.

11. Decadenza e Rinuncia

11.1. Decadenza

Fermo restando quanto indicato al par.5, in caso di **mancata accettazione online entro i termini indicati**, l'intervento ammesso a finanziamento è dichiarato decaduto dal Commissario delegato a seguito delle seguenti condizioni:

- **mancato rispetto delle condizioni, limiti e divieti** previsti dalle presenti procedure e dalle vigenti norme di legge;
- **violazione del divieto di cumulo** con altre fonti di finanziamento;
- **non veridicità delle dichiarazioni** presentate, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

Nei casi di cui sopra, ovvero nel caso in cui, a seguito di un controllo, si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza dell'intervento dal contributo, **il Commissario delegato avvia il procedimento per dichiarare la decadenza dall'assegnazione del contributo** e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente ricevute, aumentate degli interessi legali e di mora maturati, fatte salve le cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non previste né prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

11.2. Rinuncia

Qualora il soggetto attuatore intenda rinunciare, in tutto o in parte, al contributo o alla realizzazione del progetto, deve darne **immediata comunicazione motivata** al Commissario delegato, mediante PEC,

corredata delle motivazioni e delle eventuali misure adottate per garantire il raggiungimento del medesimo obiettivo progettuale.
Qualora siano già state erogate quote di contributo, il beneficiario deve restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali e di mora maturati, fatte salve le cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non previste né prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

La rinuncia non è ammessa qualora il Commissario delegato abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario l'effettuazione di un controllo *in loco*.

12. Precisazioni finali

12.1. Le opere pubbliche che riguardano interventi contro il dissesto idrogeologico, ovvero i ripristini di opere di urbanizzazione, sono soggetti all'**aliquota IVA ordinaria** (22%).

12.2. Il Commissario, qualora ne rilevi la necessità, anche a fronte di **richiesta motivata**, si riserva di concedere **proroghe** alle scadenze indicate nelle presenti procedure operative e di comunicarlo ai soggetti attuatori. Trattandosi di interventi di protezione civile, attivati in situazioni straordinarie, aventi carattere di emergenza, devono comunque essere realizzati con la massima tempestività.

12.3. Le eventuali richieste motivate di proroga devono essere trasmesse al Commissario a mezzo PEC (**sicurezza@pec.regione.lombardia.it),** accompagnate dal verbale di sospensione dei lavori, ex art. 121 del D. lgs. 36/2023, e dall'aggiornamento del cronoprogramma.

12.4. Il controllo tecnico-amministrativo e contabile, relativo agli interventi ammessi a finanziamento, verrà effettuato, anche in corso d'opera, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

13. Trasparenza, conflitto di interessi, anticorruzione e privacy

Il soggetto attuatore è tenuto a provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti in materia di trasparenza (compresi quelli connessi alle disposizioni del d.lgs. 33/2013), di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR-Regolamento 2016/679.

In particolare, è tenuto ad assicurare, all'interno della propria struttura organizzativa, la presenza di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative, tra cui la acquisizione e verifica di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di procedimenti penali in corso , codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance "anticorruzione").

14. Comunicazioni e riferimenti

14.1. Le comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) sono da inviare al COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1097/2024 - DIRETTORE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE, all'indirizzo: **sicurezza@pec.regione.lombardia.it**

14.2. Tutte le operazioni **di accettazione del finanziamento e richiesta di erogazione di risorse per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2.1, con esclusione dei contributi di cui al par. 3., sono da inoltrare** esclusivamente tramite la piattaforma *online* "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia – accedendo al procedimento "**RLY12024040784 OCDPC 1097/24 - Eventi calamitosi 15 - 25 maggio 2024 – Città metropolitana di Milano e province di Cremona e Mantova**".

IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 1097/2024

ALLEGATI

MODELLO A1 - CAS – richiesta di erogazione/finanziamento* contributo autonoma sistemazione

Al Commissario delegato OCDPC 1097/2024
Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile
Regione Lombardia
sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: OCDPC 1097/2024- Intervento *(INDICARE CODICE INTERVENTO)* del Piano degli interventi urgenti di cui all'art 1 dell'Ordinanza 1097 del 5 settembre 2024. Richiesta di erogazione/finanziamento contributo autonoma sistemazione.

Il sottoscritto NOME COGNOME, legale rappresentante del Comune ……, chiede:

- il pagamento a saldo/prima/… *quota* di erogazione di € ……, del contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 2 dell'Ordinanza in oggetto;
-

*oppure**

- il finanziamento di ulteriori € ……, relativamente al contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 2 dell'Ordinanza in oggetto.

A tal fine **attesta:**

- la sussistenza del nesso di causalità tra le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal …. al …. maggio 2024 nel territorio del Comune di ……. e i danni subiti, per i quali si è resa necessaria l'attivazione dell'intervento in oggetto;

- che il periodo di fruizione del contributo e la composizione dei nuclei familiari è quello di seguito riportato, indicando qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%:

Nucleo familiare	N° componenti complessivo	Di cui N° soggetti >65 anni / portatori di handicap o invalidità	Data inizio	Data fine	Mesi	Contributo (€)

- che nel periodo per cui è richiesto il contributo di autonoma sistemazione, i nuclei familiari suddetti non siano stati ospitati in alloggi messi a disposizione dall'Amministrazione Pubblica;
- che è/sono stata/e emessa/e ordinanza/e di sgombero.

e allega la documentazione prevista al punto 3.1 delle “Procedure Operative”.

Distinti saluti.

Il legale rappresentante

(firma digitale estensione .p7m)

* *cancellare la voce non pertinente*